



COMUNE DI FROSSASCO

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.4

OGGETTO: Addizionale comunale all'IRPEF. Modifica aliquote per l'anno 2024

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **ventisette**, del mese di **febbraio**, alle ore **18:30** nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

| Cognome e Nome | Carica | Presente | Assente |
|-----------------------------------|--------------|------------------|---------|
| COMBA ing. Federico | Sindaco | X | |
| GENERO Luciana | Vice Sindaco | X | |
| DORA Paolo | Consigliere | X | |
| AGU' Fabio | Consigliere | X | |
| ARBRILE Davide | Consigliere | X | |
| MELFI Tommaso | Consigliere | X | |
| COMBA Sara | Consigliere | X | |
| REMONDETTO Aldo | Consigliere | | X |
| CASTELLINO Daniele Giuseppe Mauro | Consigliere | X | |
| NAPOLI Rosanna | Consigliere | | X |
| GALLIANA Francesco | Consigliere | | X |
| | | Totale Presenti: | 8 |
| | | Totale Assenti: | 3 |

Assume la presidenza il PRESIDENTE COMBA ing. Federico

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Maurizio ABBATE

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione.

Al termine dell'intervento,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, avente ad oggetto *“istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191”* e s.m.i., prevede:

- al comma 1 che *“è istituita, a decorrere dal 1 gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.”*;

- al comma 2 che *“con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre, è stabilita l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo ed è conseguentemente determinata, con i medesimi decreti, la equivalente riduzione delle aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché eventualmente la percentuale dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativamente al periodo di imposta da cui decorre la suddetta riduzione delle aliquote. L'aliquota di compartecipazione dovrà cumulare la parte specificamente indicata per i comuni e quella relativa alle province, quest'ultima finalizzata esclusivamente al finanziamento delle funzioni e dei compiti ad esse trasferiti.”*;

- al comma 3 che *“I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.”*;

- al comma 3-bis che *“con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali”*;

Richiamati:

- l'art.1, comma 169, della legge 27.12.2006, n.296 che dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata a norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che, dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'art. 14 comma 8 del d.lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i. che stabilisce che le delibere di variazione dell'addizionale comunale hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1 comma 3, del d.lgs. 360/1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce;

- l'art. 13 comma 15 del decreto legge 201/2011 convertito nella legge 214/2011 come modificato dall'art. 15 bis del decreto legge 30 aprile 2019 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che stabilisce *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto*

legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

Vista e richiamata integralmente la deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 28.07.2023 avente ad oggetto “Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche. Determinazioni.”;

Vista la programmazione stabilita all'interno della nota di aggiornamento al DUPS approvata dalla Consiglio comunale con deliberazione n. 49 del 28.12.2023, avente ad oggetto “Art. 151 e 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Approvazione schema nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026”;

Vista e richiamata integralmente la deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 28.12.2023 avente ad oggetto “Addizionale comunale all'IRPEF. Conferma aliquote per l'anno 2024” con la quale si stabiliva “di confermare per l'anno 2024, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche approvata con propria precedente deliberazione n. 25 del 28.07.2023 così dettagliata secondo i seguenti scaglioni di reddito:

| Scaglione reddito | Aliquota % |
|---|-------------------|
| <i>contribuenti con reddito imponibile da 0 euro a 15.000 euro</i> | <i>0,40</i> |
| <i>contribuenti con reddito imponibile da 15.001 euro a 28.000 euro</i> | <i>0,50</i> |
| <i>contribuenti con reddito imponibile da 28.001 euro a 50.000 euro</i> | <i>0,60</i> |
| <i>contribuenti con reddito imponibile oltre 50.000</i> | <i>0,80</i> |

Stabilendo altresì che:

- sono esenti dall'addizionale comunale i contribuenti che presentano i seguenti requisiti reddituali: redditi inferiori a € 10.500,00
- per redditi superiori alla soglia di esenzione l'addizionale deve essere calcolata sull'intero reddito complessivo annuo imponibile ai fini Irpef”;

Considerato che, successivamente all'approvazione della sopra richiamata deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 28.12.2023, veniva emanato il d.lgs. 30.12.2023 avente ad oggetto “Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi” che:

- all'art. 1, rubricato “Revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche” prevede che per l'anno 2024, per la determinazione dell'IRPEF, l'imposta lorda è calcolata applicando, in luogo delle aliquote previste dall'articolo 11, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 9174, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) 23 per cento per i redditi fino a 28.000 euro;
- b) 35 per cento per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- c) 43 per cento per i redditi che superano 50.000 euro.

- all'art. 3, rubricato “Adeguamento della disciplina delle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche”, ai commi 3 e 4 prevede rispettivamente”

“3. Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con i nuovi scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, stabiliti dall'articolo 1, in deroga all'articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni per l'anno 2024 modificano, con propria delibera, entro il 15 aprile 2024, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, entro lo stesso termine, i comuni possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui

redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti per l'anno 2023.

4. Nel caso in cui i comuni non adottano la delibera di cui al comma 3 o non la trasmettono entro il termine stabilito dall'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per l'anno 2024, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base delle aliquote vigenti per l'anno 2023.”;

Vista la Circolare n. 2/E dell’Agenzia delle entrate del 06.02.2024, avente ad oggetto “Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi – Decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216”

Visto l’art. 4, comma 1, del regolamento comunale per l’applicazione dell’addizionale comunale all’imposta sui redditi delle persone fisiche, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 28.07.2023, che prevede “L’aliquota viene determinata annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale nei limiti di legge. In assenza di apposito provvedimento è confermata l’aliquota stabilita nel precedente esercizio. L’aliquota può essere ridotta qualora ricorrano minori fabbisogni finanziari dell’Ente rispetto ai servizi forniti alla popolazione e tenuto conto delle altre risorse disponibili. Rimane peraltro inalterata, anche in questi casi, la piena validità ed operatività del presente Regolamento per ogni successiva variazione dell’aliquota stessa.”;

Ritenuto opportuno, nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, conformare gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche nazionale riducendo l'incidenza del prelievo fiscale sui redditi minori, tenendo conto delle altre risorse disponibili a fronte del terminato contenzioso tra il GSE e l'ente stabilendo, per l'anno 2024, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche così dettagliata secondo i seguenti scaglioni di reddito:

| <i>Scaglione reddito</i> | <i>Aliquota %</i> |
|--|-------------------|
| contribuenti con reddito imponibile fino a 28.000 euro | 0,40 |
| contribuenti con reddito imponibile oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro | 0,60 |
| contribuenti con reddito imponibile oltre 50.000 | 0,80 |

Stabilendo altresì che:

- sono esenti dall’addizionale comunale i contribuenti che presentano i seguenti requisiti reddituali: redditi inferiori a € 10.500,00
- per redditi superiori alla soglia di esenzione l’addizionale deve essere calcolata sull’intero reddito complessivo annuo imponibile ai fini Irpef;

Considerato che la variazione di cui sopra non comporta la necessità di intervenire sul bilancio di previsione in quanto l’ammontare previsto derivante da tale imposta è stato già individuato secondo un principio di precauzione idoneo a considerare anche la diminuzione di gettito connessa alla presente modifica a fronte delle indicazioni desumibili dell’esame presso la Conferenza unificata del “primo modulo” di attuazione della delega fiscale;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dai responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole espresso dal revisore dei conti con verbale n. 4 del 24.02.2024-registrato al protocollo dell’ente al n. 1545 dl 27.02.2024;

A seguito di votazione resa in forma palese, ai sensi di legge, che dà il seguente risultato:

Presenti, n. 8,

Astenuti, n. 0,

Votanti, n. 8,
Voti Favorevoli, n. 8,
Voti Contrari, n. 0,

DELIBERA

1) **di dare atto**, che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) **di revocare** la propria deliberazione n. 47 del 28.12.2023 avente ad oggetto “*Addizionale comunale all'IRPEF. Conferma aliquote per l'anno 2024*” alla luce delle disposizioni legislative introdotte dal d.lgs. 30.12.2023 avente ad oggetto “*Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi*”;

3) **di sostituire** l'attuale l'art. 4, comma 3, del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche con il seguente comma:

“3. Con il presente regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, il Comune di Frossasco determina, per l'anno 2024, che la misura dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilita secondo i seguenti scaglioni di reddito:

| <i>Scaglione reddito</i> | <i>Aliquota %</i> |
|---|-------------------|
| <i>contribuenti con reddito imponibile fino a 28.000 euro</i> | <i>0,40</i> |
| <i>contribuenti con reddito imponibile oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro</i> | <i>0,60</i> |
| <i>contribuenti con reddito imponibile oltre 50.000</i> | <i>0,80</i> |

4) **di dare atto** che recependo la modifica di cui al punto precedente, il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 28.07.2023, risulta nella sua nuova forma come da allegato “A”;

5) **di incaricare** il Responsabile del Servizio ad espletare tutti gli adempimenti necessari utili per l'efficacia della presente deliberazione;

6) **di provvedere** alla pubblicazione della presente deliberazione sul Portale del Federalismo, ai fini del conseguente regime di efficacia della stessa ai fini del versamento, nei termini disciplinati dall'art. 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e art. 14, comma 8, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

a seguito di ulteriore votazione, resa ai sensi di legge, che dà il seguente risultato:

Presenti, n. 8,
Astenuiti, n. 0,
Votanti, n. 8,
Voti Favorevoli, n. 8,
Voti Contrari, n. 0,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000 considerata l'urgenza di approvare nei termini di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
COMBA ing. Federico

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Maurizio ABBATE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _____ **06/03/2024** ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009

Frossasco, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Maurizio ABBATE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in **data 27/02/2024**,

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

X in quanto è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Maurizio ABBATE
